Studio AMATO

PILLOLE 2017 04

REGIMI CONTABILI

004/2017
Dicembre

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

01. Regime contabile forfettario, semplificato, ordinario: quale scegliere?

Quale scegliere?

Di seguito le principali regole, i limiti e relativi obblighi.

Tre regimi

Innanzitutto quanti, cosa sono e come funzionano i regimi contabili? Attualmente il regime contabile adottabile da imprese e professionisti può assumere tre forme: **forfettario** (agevolato), **semplificato** (per cassa per le imprese minori) e **ordinario**.

Prima di entrare nel merito del singolo regime contabile adottabile a seconda della **natura giuridica del contribuente** (ditta individuale, professionista o società) e delle **dimensioni dell'attività**, vediamo quali sono i requisiti necessari in termini di fatturato che contraddistinguono gli attuali regimi contabili.

Requisiti in termini di fatturato

Regime contabile	Limite ricavi attività di prestazioni di servizi	Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori	ricavi < 400.000 euro	ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario	ricavi > 400.000 euro	ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario (agevolato)	ricavi da 25.000 euro a 50.000 euro a seconda dell'attività esercitata	

Regime forfetario

02. Regime forfetario

Nozione

Il regime forfetario è stato introdotto dal 2015, dapprima quale sostituto del regime dei minimi e poi come regime naturale per imprese e professionisti che soddisfino i requisiti sottoelencati. Il sistema prevede un coefficiente di redditività dei ricavi ed una soglia di ricavi che se viene superata trasporta, dall'anno successivo, nel regime semplificato o in quello ordinario per opzione.

Requisiti e regole del regime forfetario

I requisiti e le regole per il regime forfettario sono riportati nella tabella sottostante.

Requisiti	Regime forfetario
Soglia Massima Annua di Ricavi	**Da 25.000 Euro a 50.000 Euro**, a seconda dell'attività
Durata del Regime	**Indefinita** con tassazione **al 15%**
Determinazione del reddito	Ai Ricavi si applica un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell'attività, dal **78%** (professionisti) al **40%**
Determinazione dell'imposta	**15%** sul reddito **5%** sul reddito per i primi 5 anni nel caso di nuova attività
Requisiti per l'accesso al regime	I compensi dell'anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua; Le spese per lavoro dipendente e collaborazioni nell'anno precedente, devono risultare inferiori a 5.000 Euro; Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio precedente non deve superare 20.000 Euro.

Soggetti ammessi	Persone Fisiche ditta individuale e libero professionista
Personale dipendente o collaboratori	Tali spese devono risultare inferiori a **5.000 Euro** annui.
Vantaggi Fiscali	La tassazione sostituisce **Irap, Irpef e addizionali;** NO **Iva** e **Studi di Settore;** NO **registri Iva** obbligatori ma basta solo numerare progressivamente le fatture e conservarle; Sulle fatture non deve essere addebitata l'Iva, e non si deve subire **ritenuta d'acconto.**
Acquisti di beni strumentali	Ammontare annuo non superiore a **20.000 Euro**.
Contributi	Iscrizione alla **Gestione Separata** (senza minimale) se liberi professionisti, o alla **Cassa Professionale** di Categoria; Iscrizione all'Inps **Artigiani e Commercianti**, col pagamento del minimale obbligatorio.

Di seguito l'elenco completo dei **limiti di ricavi/fatturato e coefficiente di redditività** divisi a seconda del settore economico di riferimento. Si riportano le radici del codice ATECO.

Tabella limite ricavi, coefficiente redditività e codici Ateco interessati

Attività	Limite ricavi dal 2016	Coefficiente redditività	Codici Ateco interessati
Commercio al dettaglio ed all'ingrosso	**50.000**	**40%**	**45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9**
Commercio di alimenti e bevande compreso il commercio ambulante di alimenti e bevande	**40.000**	**40%**	**47.81**
Commercio ambulante non alimentare	**30.000**	**54%**	**47.82 - 47.8**
Costruzioni ed attività immobiliari	**25.000**	**86%**	**41 - 42 - 43 - 68**
Intermediari del commercio	**25.000**	**62%**	**46.1**
Servizi di alloggio e di ristorazione	**50.000**	**40%**	**55 - 56**
Attività professionali, servizi finanziari ed assicurativi	**30.000**	**78%**	**64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88**
Altre attività economiche	**30.000**	**67%**	**da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99**
Industrie alimentari e delle bevande	**45.000**	**40%**	**10 - 11**

Regime semplificato

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

03. Regime contabile semplificato per cassa: soggetti e requisiti

Soggetti e requisiti

Il regime contabile semplificato, detto anche delle imprese minori, può essere adottato dalle seguenti categorie di **soggetti** in presenza dei sottonotati **parametri**.

Soggetti	Requisiti
- **persone fisiche** che esercitano attività commerciali in forma di ditta individuale (che non ha i requisiti per accedere al regime forfettario o, semplicemente, che non vuole aderirvi) - **società di persone** (s.n.c. e s.a.s.) - **enti non commerciali** che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.	ricavi **< 400.000** euro nel caso di attività di prestazioni di servizi; ricavi **< 700.000** euro nel caso di altre attività.
Se si svolgono contemporaneamente le due attività qualora i ricavi vengano annotati separatamente la verifica del limite avviene sull'attività prevalente, ma il totale non deve superare 700.000 euro, in caso contrario, il regime contabile semplificato è ammesso se non si superano i 700.000 euro totali.	

Opzione per la contabilità ordinaria

I contribuenti che adottano il regime contabile semplificato possono esercitare l'**opzione per l'applicazione della contabilità ordinaria**, ecco come:

- compilando l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
- applicando naturalmente tale regime contabile, vale il cosiddetto **comportamento concludente**.

La durata dell'opzione vale 1 anno.

Libri obbligatori

Questi contribuenti sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri obbligatori**:

- **registri IVA** dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);
- **registro cespiti ammortizzabili**.

I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono **esonerati dalla tenuta del libro giornale** e dalla predisposizione del bilancio di esercizio.

La rivoluzione del principio di cassa dal 2017

Le contabilità semplificate per cassa dal 2017 sono una novità che equipara la tenuta contabile e fiscale di commercianti ed artigiani a quella già oggi in vigore per i professionisti. In sintesi, il reddito delle contabilità semplificate per cassa 2017 viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che, com'è noto, caratterizza il regime contabile ordinario).

Principio della competenza, principio di cassa, principio misto

In realtà secondo la circolare dell'Agenzia Entrate n. 11 del 13 aprile 2017 il nuovo regime di determinazione del reddito delineato dal nuovo articolo 66 del TUIR non introduce un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa – competenza. In sostanza, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando, come evidenziato nella relazione illustrativa, "le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti" previste dal TUIR ed espressamente richiamate dallo stesso articolo 66.

Criterio di cassa

Non vi è più il rinvio agli artt. 92, 93 e 94 del Tuir, con la conseguenza che non assumono più rilevanza le rimanenze (**n.b.:** le stesse andranno ugualmente

Criterio di

calcolate e costituiranno apposita voce nella dichiarazione dei redditi). competenza
Riepiloghiamo nelle tabelle che seguono.

CRITERIO DI CASSA ovvero concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione	- Ricavi - Spese sostenute

CRITERIO DI COMPETENZA	
Componenti positivi	**Componenti negativi**
a) ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 57 del TUIR); b) proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 90 del TUIR); c) plusvalenze e sopravvenienze attive (artt. 86 e 88 del TUIR); d) redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali. **Per le sopravvenienze attive** si fa presente che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa quelle derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il medesimo criterio.	a) minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR); b) quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103 del TUIR); c) perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101 del TUIR); d) accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR); e) spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR); f) oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR); g) spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR); h) oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, del TUIR); i) interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR). **Per le sopravvenienze passive** vale quanto detto per le attive. **Le spese di manutenzione ordinaria** sono deducibili, pur nei limiti conosciuti, secondo il criterio di cassa. I **Il maxi-canone di leasing** deve essere dedotto per competenza, essendo irrilevante il momento del pagamento.

Transazioni con strumenti diversi dal denaro contante

Tabella

TRANSAZIONI EFFETTUATE NON IN DENARO CONTANTE

Nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, si ritengono applicabili i chiarimenti resi
in merito all'individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi "percepiti e le spese "sostenute" nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo.

Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente
Bonifici	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere utilizzata (alla cd. "data disponibile") Le spese si considerano sostenute quando la

Regole

Salti/duplicazioni di imposta

Disposizione sempre valida.

	somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta

Gestione delle rimanenze

REGOLE PER IL CAMBIO DI REGIME

La novità presuppone alcuni accorgimenti innanzi tutto per **evitare salti o duplicazioni di imposta**.

Si evidenzia che la disposizione è applicabile sempre in presenza di un cambio da un regime all'altro. "***i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi***".

IRAP

Per quanto riguarda la **gestione delle rimanenze** si prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.
Tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.
Va specificato che il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società c.d. di comodo, ossia, per la disciplina delle società non operative e per quella delle società
in perdita sistematica.

Nuovi adempimenti contabili

Con riferimento all'Irap a decorrere dal periodo d'imposta 2017, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale "improntati alla cassa" previsti dall'articolo 66 del TUIR ai fini dell'imposta sul reddito

Ne conseguono **nuovi adempimenti contabili** per le imprese minor che possono:

A	fermo restando l'istituzione dei registri IVA, ove obbligatori, istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti
B	utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva
C	utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, **esprimendo una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio**, che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva

Regime naturale

Regime ordinario

Regime naturale

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

Si ricorda, infine, che Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un'attività di impresa. Ciò significa che l'ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente.
Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario esprimendo una specifica opzione

Regime e si superano determinati parametri

04. Regime contabile ordinario: soggetti e requisiti

Il regime contabile ordinario è **obbligatorio** per le seguenti categorie di **soggetti** a prescindere dall'ammontare di ricavi conseguiti:

- S.p.A, S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici;
- Enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti;
- Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l'ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti visti sopra nella tabella di sintesi:

- Persone fisiche che esercitano attività commerciali;
- Società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- Enti non commerciali che esercitano anche un'attività commerciale in misura non prevalente.

Libri obbligatori

I contribuenti che operano nel regime contabile ordinario sono obbligati alla tenuta dei seguenti **libri obbligatori**:

- **registri IVA** dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita, registro dei corrispettivi);
- **registro cespiti ammortizzabili**;
- **libro giornale;**
- **libro degli inventari.**

In caso di imprese in forma societaria di capitali è obbligatoria anche la tenuta dei seguenti **libri sociali**:

- i libri sociali e contabili che consentono una **rappresentazione finanziaria** della struttura della società ovvero
  - il libro soci;
  - il libro delle obbligazioni;
  - il libro degli strumenti finanziari.
- i libri sociali e contabili che consentono la verifica del funzionamento degli **organi societari** ovvero
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (ovviamente solo nel caso in cui l'impresa considerata abbia emesso un prestito obbligazionario).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione degli argomenti trattati in questo stampato interno.

☺☺☺☺☺
Buon lavoro